N. R.G. 62-1/2026 PU

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 62-1/2026 PU da:

Controparte_1 , in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Auriemma

- ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26/02/2026, *Controparte_1* ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

La domanda è stata comunicata a cura della cancelleria, *ex* art. 40, III comma CCI, al registro delle imprese ed è stata trasmessa, unitamente agli allegati, al Pubblico Ministero.

La società ricorrente non ha chiesto di essere sentita e in ogni caso l'audizione della stessa appare superflua, atteso che dalla documentazione depositata dalla stessa sono emersi elementi sufficienti per poter provvedere sulla domanda.

Parte ricorrente ha prodotto solo in parte la documentazione prevista dall'art. 39 CCI e dalla stessa emerge, in ogni caso, il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI. In particolare, i debiti della società riportati nei bilanci degli ultimi tre esercizi ammontano, rispettivamente, a euro 1.889.900 euro per l'anno 2022, a euro 1.935.316,00 per l'anno 2023, a euro 2.002.409,00 per l'anno 2024, cosicché la soglia di cui al numero 3 dell'art. 2, I comma, lett. d) CCI risulta ampiamente superata.

La stessa documentazione consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b) CCI come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali. In particolare, essendo la società istante in liquidazione, la verifica della sussistenza dello stato di insolvenza va effettuata valutando se l'attivo patrimoniale nella disponibilità della debitrice sia di consistenza tale da assicurare il soddisfacimento della totalità dei suoi creditori, ciò che deve essere escluso nel caso di specie per una pluralità di ragioni, di seguito riportate: in primo luogo, il bilancio riferito all'esercizio 2024 riporta un patrimonio netto negativo per almeno 931.926,00 euro, dato che evidenzia plasticamente l'incapienza del patrimonio attivo della società rispetto al complessivo ammontare delle passività sociali; in secondo luogo, gli elementi attivi di cui si compone il patrimonio sono cespiti di ardua o di incerta realizzabilità (vuoi perché trattasi di macchinari e di beni funzionali all'attività d'impresa o di rimanenze del magazzino, difficili da piazzare sul mercato; vuoi perché trattasi di crediti deteriorati), mentre la liquidità della società ammonta a soli 576,00 euro; infine, l'unica entrata attuale dell'istante è rappresentata dal canone percepito dalla *Controparte_2* per l'affitto dell'azienda, il cui importo non è tuttavia sufficiente – per stessa ammissione della società – a far fronte all'importante esposizione debitoria della stessa.

Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante.

La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di *Controparte_1*, con sede legale in Budrio (BO), via San Vitale n. 15, C.F. e P.I. *P.IVA_1* esercente, tra l'altro, l'attività di: stampa di etichette, di pannelli, di grafica e frontalini per tastiere, in digitale e in serigrafia, stampa di righe metriche in serigrafia, stampa in tampografia di oggetti tridimensionali;

nomina

Giudice Delegata Antonella Rimondini

nomina

Curatore il dott. *Parte_1*, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della

sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

a v v e r t e

la Curatela che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato *ex* art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

o r d i n a

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta *ex* art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso *ex* art. 39 CCI;

o r d i n a

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile *ex* art. 195 CCI;

s t a b i l i s c e

la data del **11/06/2026 ad ore 12:30** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

a s s e g n a

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione alla Curatela delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

a u t o r i z z a

la Curatela, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

o r d i n a

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

d i s p o n e

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 10/03/2026

La Giudice Rel.
Antonella Rimondini

Il Presidente
Pasquale Liccardo